

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121,
COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art.1

Principi e finalità

1. Nel quadro delle finalità costituzionali di cui agli articoli 2, 3, e in particolare dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione Italiana, nonché in base gli articoli 117, secondo e terzo comma e 119, comma 5, della stessa, e in linea con all'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), si istituisce la *'Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate'*, volta a stimolare il loro sviluppo economico, a ridurre le disuguaglianze e a perseguire un equilibrio economico armonico, garantendo al contempo la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
2. La Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate, di cui al comma 1, individuate ai sensi dell'art. 2, attribuisce il godimento di misure di sostegno fiscale e contributive, nonché di misure di incentivazione degli investimenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme nazionali ed europee in materia.

Art. 2

*Individuazione delle aree territoriali oggetto di Fiscalità Incentivante
per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate*

1. Le aree territoriali oggetto di Fiscalità Incentivante per le Aree Montane Appenniniche Svantaggiate, sono individuate con legge regionale, sulla base della identificazione legislativa regionale in essere per i comuni montani delle singole regioni, sentiti i Comuni e le Unioni di Comuni interessati, con criteri oggettivi e trasparenti che considerano le difficoltà demografiche, economiche e sociali delle aree montane appenniniche svantaggiate, nonché le loro potenzialità di sviluppo, comunque aventi popolazione residente inferiore ai 15 mila abitanti e costituenti nuclei che manifestano uno svantaggio economico e sociale rispetto al resto del territorio della regione.
2. I criteri di cui al comma 1 si basano sull'Indice di Fragilità Comunale (IFC), un indice composito elaborato dall'ISTAT che misura l'esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica, nonché le condizioni di criticità legate alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione e del sistema produttivo, con l'obiettivo di individuare le aree maggiormente esposte a determinati fattori di rischio e facilitare l'analisi territoriale del fenomeno in serie storica.
3. La valutazione complessiva, ai fini dell'individuazione delle aree territoriali, di cui al comma 1, si considera la coesistenza di tutti vari fattori di rischio e di vulnerabilità socio-economica dell'Indice di Fragilità Comunale (IFC), di cui al comma 2. In assenza di tale coesistenza, l'individuazione delle aree territoriali si basa sui fattori prevalenti, determinati dalla Regione.

Capo II

Benefici Fiscali attività economiche

Art. 3

Piccole imprese e microimprese

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'art. 2, possono beneficiare di incentivazioni le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) l'attività oggetto dei benefici concessi dalla presente legge deve essere svolta all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni, di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

3. I soggetti, di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento;

5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. I decreti attuativi completeranno la disciplina del presente articolo con norme di dettaglio, al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici e fornendo un quadro normativo esaustivo.

Art. 4

Aliquote IVA

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

2. L'esenzione, di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

Art. 5

Altri benefici fiscali

1. Le attività economiche che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre dalle dichiarazioni reddituali il diritto camerale, la tassa sui rifiuti, il canone di occupazione delle aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità, l'imposta di bollo e le tasse sulle concessioni governative per i periodi di cui all'art. 4 comma 5, inoltre, i medesimi benefici e alle medesime condizioni sono attribuiti per il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

2. Le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali previste dall'art. 16 della Legge 97/1994, sono estese ai piccoli imprenditori commerciali che operano nei Comuni delle aree territoriali oggetto della presente Legge. Il limite di popolazione previsto dall'art. 16 della Legge 97/1994 per i territori della presente legge non opera.

3. I benefici di cui all'art. 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi alle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le aree territoriali oggetto della presente legge beneficiano delle stesse agevolazioni previste per la 'Zona Economica Speciale Unica del Sud' (ZES Unica Sud), istituita con decreto-legge n. 124/2023. Le modalità di attuazione sono definite con i decreti attuativi di cui all'art. 3 comma 6.

Capo III

Benefici Fiscali per favorire la residenzialità

Art. 6

Credito d'imposta per canoni di locazione

1. Per i periodi di cui all'art. 4 comma 4, i contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.
2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.
3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale di cui all'art.8.
4. Il beneficiario, di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

Articolo 7

Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale

1. Per i periodi di cui all'art. 4 comma 4, i contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75% dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.
2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.
3. Per i benefici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6.
4. I benefici di cui al comma 1 non si cumulano con i benefici di cui all'art. 6 comma 1.
5. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 6.

Art. 8

Benefici fiscali per personale sanitario e docente in ambito pubblico

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, a tutto il personale delle professioni sanitarie, nonché delle professioni non sanitarie di supporto al funzionamento delle strutture sanitarie, che svolga la propria attività professionale nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge, è attribuita, limitatamente all'arco temporale 2024-2033, una riduzione del reddito imponibile complessivo del 65 per cento per i percettori di

redditi lordi inferiori 35.000 euro, del 55 per cento per i percettori di redditi superiori ai 35.000 ed inferiori ai 45.000 euro e del 45% per i percettori di redditi superiori a tale ultimo limite, ai fini del calcolo dell'IRPEF, ciò al fine di integrare il loro trattamento economico.

2. Fatta eccezione per i trasferimenti dovuti ad avanzamenti di carriera o disposti dall'Azienda sanitaria di appartenenza o dalla Regione, il personale menzionato al comma 1 con contratto subordinato con le aziende sanitarie regionali nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge deve aver sottoscritto con l'azienda sanitaria un impegno a non trasferirsi ad altra sede per l'arco temporale menzionato al comma 1. Allo stesso modo, il personale in convenzione, per la durata della convenzione, dovrà impegnarsi con le medesime modalità a non trasferirsi e dare disponibilità al rinnovo della convenzione nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

3 Il disposto del comma 1 è esteso al personale docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado collocato nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge, a condizione di avere sottoscritto con l'Istituto scolastico un impegno a non trasferirsi ad altra sede per un periodo di 10 anni, salvo il caso di personale supplente e salvo trasferimenti dovuti ad avanzamenti di carriera o imposti dall'Azienda sanitaria di appartenenza o dal Ministero dell'istruzione o da organismi periferici dello stesso.

4. Mediante decreti emanati dai Ministri competenti, in accordo e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono stabiliti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri per riconoscere e valorizzare l'attività svolta dal personale sanitario e da quello scolastico nelle aree territoriali di riferimento della presente legge, per un periodo non inferiore a cinque anni, al fine di promuovere gli avanzamenti di carriera e la partecipazione del suddetto personale a concorsi pubblici, nonché più in generale facilitarne l'assunzione di incarichi di maggiore responsabilità, in ruoli correlati alla propria professione.

Art. 9

Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti Trasporto Pubblico Locale

1. A partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle aree territoriali oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

2. La deduzione di cui al comma 1 sono pari al 100% delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del Trasporto Pubblico Locale.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici, di cui al comma 4 dell'art.4.

4. Per i benefici, di cui al comma 1, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6.

Art. 10

Cittadini carenti di capienza fiscale

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta del presente capo possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.
2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5%.

Capo IV

Incremento del finanziamento ai comuni e rischio idrogeologico

Art. 11

IMU esclusivamente locale

1. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i Comuni e le Unioni di Comuni situati nelle aree territoriali oggetto della presente legge, possono trattenere l'intero importo derivante dall'Imposta Municipale Unica (IMU).

Art. 12

IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5%.
2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emetterà un decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire le modalità di attuazione della stessa.
5. I benefici di cui al comma 1 operano per l'arco temporale previsto dal comma 1 dell'art. 11.

Capo V

Ulteriori sostegni finanziari

Art. 13

Sostegno finanziario locale

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 14

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari necessari all'attuazione delle misure previste dalla presente legge saranno quantificati nella legge di bilancio annuale, secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

2. La copertura finanziaria per le misure previste dalla presente legge sarà garantita attraverso una pluralità di fonti. Queste includeranno la redistribuzione di risorse all'interno del bilancio statale, privilegiando il reimpiego di fondi da partite di spesa meno impattanti sullo sviluppo economico e sociale, e la revisione e ottimizzazione delle spese correnti, con un'attenzione particolare all'eliminazione di sprechi e inefficienze. Inoltre, si prevede un incremento delle entrate statali mediante politiche di contrasto all'evasione fiscale e ottimizzazione della raccolta tributaria.

3. In aggiunta alle strategie di cui al comma 2, si prevede anche l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al quale è stata assegnata una dotazione aggiuntiva di 50 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito dall'articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021. Questo fondo rappresenterà una risorsa significativa per la copertura finanziaria della presente legge.

Art. 15

Aiuti di stato

1. Le agevolazioni previste nel Capo II sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal regolamento (UE) della Commissione del 24 dicembre 2023, n. 2775/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Le disposizioni del regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, che riguardano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, sono ancora applicate tenendo conto delle revisioni e degli aggiornamenti apportati dalla suddetta direttiva..

2. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al Capo II oltrepassassero le condizioni e i limiti quantitativi e temporali previsti dal regime del “de minimis”, si provvederà alla notifica alla Commissione europea in base all’articolo 108 del Trattato di cui al comma 1.

Art. 16

Decreti attuativi

1. Il Governo è tenuto ad emanare i decreti attuativi necessari per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, in conformità con i principi e le finalità ivi stabiliti. I decreti attuativi saranno caratterizzati dalla presenza di norme di dettaglio che avranno il compito di disciplinare tutti gli aspetti non espressamente previsti dalla presente legge, anche al fine di evitare l'utilizzo indebito dei benefici della presente legge, fornendo così un quadro normativo completo ed esaustivo.

2. I decreti attuativi di cui al comma 1 devono essere adottati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 2 comporta l'obbligo per il Governo di relazionare al Parlamento sulle ragioni del ritardo e di indicare un termine per il completamento delle procedure necessarie.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.